



# COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco

**Prot. N. 2607 del 12.06.2023**

All'Assessorato della difesa dell'ambiente  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e p.c.

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
[MITE@pec.mite.gov.it](mailto:MITE@pec.mite.gov.it)

al Ministero della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
del Ministero della Cultura,  
[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna,  
[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per la Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud  
Sardegna e Oristano,  
[sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

Al Comune di Sardara  
[affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it)

Al Comune di Sanluri  
[protocollo@pec.comune.sanluri.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanluri.su.it)

Al Comune di Lunamatrona  
[protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it)

**OGGETTO: [ID: 9713] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Proponente: Asja Serra S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni.**

## OSSERVAZIONI - COMUNE DI VILLANOVAFORRU

\*Progetto di realizzazione di una centrale eolica da parte di Asja Serra s.r.l. (sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 6) in località varie della Marmilla, Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri, Lunamatrona (SU)

### PREMESSA

Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all'intervento in esame.

Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l'ambiente è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio.

Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostative connesse al relativo assetto idrogeologico, all'habitat naturale faunistico e floristico.

Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l'Amministrazione esprime profonda contrarietà all'intervento.

Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto

impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostanza, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariante distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).

In definitiva ed in particolare, tenuto conto che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed

artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall'impatto.

D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

Difatti”...*in base alla normativa di riferimento.....ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano" (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539), che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell'uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti...*” (cfr. Tar Firenze Sez.II20.04.2010 n.986), seppur sempre secondo una tutela sistemica e non frazionata. Ed in tal senso si è pur pronunciata la Corte Costituzione con la Sentenza n.85/2013 che ha sancito “...*Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; ... la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette*”, nel rispetto peraltro delle più elementari esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost, e secondo la previsione di cui al novellato art. 9 co. 3 Cost, per il quale la Repubblica: *"tutela l'ambiente, la biodiversità*

*e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. ...". (cfr. Tar Puglia Lecce Sez.II 04.11.2022 n.1750).*

## MOTIVI

Con avviso del 18 maggio 2023, codice procedura MASE-2023-0080448 è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto di realizzazione di una centrale eolica da parte di Asja Serra s.r.l. (sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 6) in località varie della Marmilla, Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri, Lunamatrona (SU), come da documentazione pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9754/14358>), trattandosi di progetto che rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt.21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. così descritto *“compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominata „impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”, nonché “tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. denominata „Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata. Il futuro impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica sarà costituito da un numero complessivo di 9 aerogeneratori, ubicati nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU) e Sanluri (SU), di potenza unitaria pari a 6,2 MW per una potenza complessiva pari a 55,8 MW. Le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) insisteranno nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) – dove verrà realizzata la Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) di trasformazione 30/150 kV*

– e Lunamatrona (SU). L'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV alla futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV, Ittiri –Selargius“. Ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto il progetto interferisce con la Zona di Protezione Speciale “Giara di Siddi” codice ITB043056”. Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma”, ma per quanto emerge dall'esame della relativa documentazione presente numerosi profili di criticità, come di seguito specificatamente argomentato.

## **VIABILITÀ**

I previsti adeguamenti alla viabilità di accesso al parco eolico quali gli allargamenti delle carreggiate, la demolizione di muretti a secco, lo spianamento dell'aiuola spartitraffico di accesso all'abitato dalla S.P. 52, la realizzazione di nuovi tratti stradali e spazi di manovra, nonché lo stravolgimento dell'area verde tra la S.P. 52 e la Via Sardegna necessaria per il passaggio dei mezzi, seppur in parte di carattere “temporaneo” e quindi soggetti a “ripristino”, determineranno uno stravolgimento del territorio.

Peraltro le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere e di accesso alle postazioni eoliche sono state recentemente interessate da un intervento di manutenzione straordinaria e per questo motivo, considerata l'entità dei carichi da sostenere a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, risulta assente la previsione di una preventiva verifica della capacità portante, mediante specifiche prove di carico con piastra.

Tali prove si ritengono essenziali al fine di evitare cedimenti che renderebbero le strade impraticabili dai proprietari dei terreni direttamente e indirettamente interessati dal progetto proposto.

## **IMPATTO ACUSTICO E DISTANZA DAI FABBRICATI**

La relazione riporta: *“È stata inoltre verificata la presenza di 10 edifici congruenti con la categoria 1 precedentemente individuata, riferibili a “Case rurali ad utilizzazione residenziale (Categoria catastale A) e/o agriturismi e/o edifici di culto”. Per i fabbricati - identificati con le sigle F001, F020, F040, F060, F061, F062, F063, F067 e F072, in accordo con le indicazioni della D.G.R. 59/90 del 2020, è stata osservata una distanza di circa 500 dagli aerogeneratori in progetto.”*

Il fabbricato F016 , attualmente censito al NCEU Foglio 10 particella 224, Cat. D/10 *“Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”* è stato riportato sull’elaborato IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_RT-100-a, come Categoria 3 (presunta) - *“fabbricati ad utilizzazione agro-pastorale con presenza discontinua di personale”* mentre detto fabbricato è da ricomprendersi nella Categoria 1 – *“case rurali ad utilizzazione residenziale (Categoria catastale A) e/o agriturismi e/o edifici di culto”*.

A tal fine si evidenzia però che la Distanza (342 metri) dell’aerogeneratore più prossimo, identificato col codice SR05, è inferiore al limite imposto dalla D.G.R. RAS n. 59/90 del 2020 e s.m.i. (Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna) e segnatamente il punto 4.3.3 *“Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali”*, la quale prevede che *“Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:*

- 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);*
- 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;*
- 700 metri da nuclei e case sparse nell’agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all’art. 82 delle NTA del PPR.”*

Ed ancora, deve ricordarsi che l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha individuato una *“fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni*

*sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici*". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a *“tre chilometri”* per gli impianti eolici e a *“cinquecento metri”* per gli impianti fotovoltaici.

Invece, nel caso di specie, detta fascia di rispetto risulta estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

### **AREE PERCORSE DAL FUOCO**

Gli elaborati e le tavole di progetto riportano l'elenco e il conseguente studio e rispetto delle aree *“vincolate per legge”*, facendo espresso riferimento alle aree percorse dal fuoco, in relazione alle quali non risulta però alcuna indicazione specifica e/o Tavola illustrativa.

In particolare, la Relazione Tecnico-Descrittiva (IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/RT/001-a) al punto 2.2.3 Dispositivi di tutela ambientale - 2.2.3.1 Aree incendiate, riporta semplicemente: *“Il tratto di strada da adeguare in arrivo alla postazione eolica SR01 si sovrappone con un'area percorsa dal fuoco nel settembre 2013 categorizzata come “Pascolo”*.

Ad ogni buon conto, anche a tali fini, questo Ente ha provveduto a richiedere al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022 in località "Serras", già individuate dagli agenti della Stazione Forestale di Sanluri, competente per territorio e non ricomprese nelle attuali mappe disponibili sul portale Sardegna Mappe ([http://www.sardegnaageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree\\_tutelate](http://www.sardegnaageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate) ).

Alla luce dell'aggiornamento di cui sopra, si ritiene quindi che le aree individuate in progetto siano da ritenersi vincolate ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

### **INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI PRESENTATI**

L'analisi del progetto nella sua interezza non può prescindere dallo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati o di imminente presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR).

Allo stato attuale il Comune di Villanovaforru è interessato, oltre che dall'odierno progetto per il quale si formulano le presenti osservazioni, dal

- Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). – Codice Procedura 9789. Società Proponente ENGIE TREXENTA S.r.l.

Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263).

Peraltro sempre a tal proposito deve evidenziarsi che non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418, T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

### **AMBITI TUTELATI**

L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas",

“Riu Gora de s’Arreigi”, “Riu sa Figu”, “Riu Mitza su Canneddu”), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell’intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l’area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l’insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l’insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l’insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l’insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l’insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Sardara di altri siti rilevanti quali la Tomba dei Giganti di Perdina de Craba (D.M. 24 gennaio 1974), il Castello e borgo di Monreale (D.M. 1 ottobre 2007), mentre nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias.

Ancora, non viene data adeguata rilevanza alla circostanza che, nell’area del progetto, ricade anche la zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Giara di Siddi” (codice ITB043056) ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica ed inoltre non è stato adeguatamente considerato che il cavidotto MT interessa un’area a pericolosità idraulica molto elevata  $Hi4$  del vigente piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.).

Infine, ma non per importanza, si sottolinea che la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri risulta particolarmente evidente in tutta l’area.

### **PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO**

Nel progetto non si considera adeguatamente che il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all’elaborato IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_C\_PP-011-a, riporta molteplici particelle interessate dall’opera intestate al Comune di Villanovaforru (censite al NCT foglio 5 particella 323 e al Foglio 7 particelle 25-26), e sotto tale profilo si richiama il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che così dispone:

*art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari*

*1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.*

*2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.*

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione del \* Thyrranian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del \* SA.CO.I. 3, l’ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre \* il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW.

Orbene al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente ad un incremento del 150% del già ingente comparto eolico “terrestre” isolano, con l’interessamento di più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli, oltre ottanta richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche offshore finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW.

Complessivamente si tratterebbe di 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti ( cfr. dati Terna : 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini

si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa.

Anche sulla scorta di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente "... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti. Infine, è stata riscontrata la sua potenziale lesività per la fauna esistente....Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse " (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.). Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela,

soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)". In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012). Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione. Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1

*e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto". Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3). Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1). Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.). È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr.T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541) .*

Perciò si ritiene che, in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia e pur citata, nonostante non interessi del tutto direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale.

### **Elenco degli allegati:**

Allegato 1 - Carta IGM dei siti archeologici

Allegato 2 - Catalogo dei siti archeologici

Allegato 3 – Sovrapposizione su CTR degli interventi “Serras” e “Marmilla”



ONNIS  
MAURIZIO  
12.06.2023  
12:34:57  
GMT+02:00

Il Sindaco  
*Maurizio Onnis*